

COMUNE DI BUDRIO (BOLOGNA)
Settore Servizi alla Persona – Servizi Educativi e Scolastici

GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI)
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

STAZIONE APPALTANTE

Unione Terre di Pianura, via San Donato n. 199, Granarolo dell'Emilia (BO)

tel. 051-6004340

mail: garecontratti@terredipianura.it,

PEC: tdp garecontratti@cert.provincia.bo.it

ENTI COMMITTENTI

Comune di Castenaso - Piazza R. Bassi n. 1, Castenaso (BO), c.f. 01065340372

Comune di Budrio – Piazza Q. Filopanti n. 11, Budrio BO, c.f. 00469720379

Comune di Minerbio – via G. Garibaldi n. 44, Minerbio (BO), c.f. 01042870376

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il servizio è suddiviso in n. 3 lotti funzionali, ogni lotto corrisponde ad un Ente Committente.

Lotto 1 - Comune di Budrio

Lotto 2 - Comune di Castenaso

Lotto 3 - Comune di Minerbio

Ciascun lotto aggiudicato darà origine ad uno specifico contratto, sottoscritto con il relativo Ente committente.

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la gestione dei seguenti servizi educativi per l'infanzia come meglio specificati negli allegati 1, 2, 3 al presente Capitolato.

I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere attivati di anno in anno sulla base del calendario scolastico stabilito dall'Amministrazione Comunale, che prevede indicativamente per l'asilo nido un periodo che va dall'ultima settimana di agosto al mese di giugno successivo, esclusi i periodi di chiusura dei servizi per le festività pasquali e natalizie, fatta salva l'eventuale attivazione di periodi di prolungamento dei servizi, sopra citati.

1.2 DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto è fissata in anni 4 (quattro) anni scolastici, indicativamente dal 26 agosto 2019 al 31 luglio 2023, con opzione in capo agli Enti Committenti di rinnovo per ulteriori quattro anni, ai medesimi patti e condizioni, e di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza,

nelle more della sottoscrizione del contratto, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

1.3 VALORE DELL'APPALTO

L'importo globale a base di gara è al netto di Iva come da documento denominato **Calcolo degli Importi per l'acquisizione dei servizi**, che costituisce parte integrante del progetto, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, **non soggetti a ribasso**.

L'appalto è finanziato con risorse proprie degli Enti Committenti.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara di ogni singolo lotto comprende i costi della manodopera che gli Enti Committenti hanno calcolato sulla base della tabella ministeriale CCNL Cooperative Sociali, attualmente vigente.

Il numero dei bambini frequentanti è stato quantificato, in via presunta sulla base dello storico dei servizi erogati negli ultimi anni, essendo subordinato ad eventualità e circostanze non prevedibili (numero iscritti, assenze, rinunce per motivi di salute, tipologia di frequenza, ecc...), quindi potrà essere soggetto a variazione. L'eventuale variazione del numero degli utenti non dà luogo a variazione del prezzo di aggiudicazione. Nessun indennizzo sarà, pertanto, dovuto alla ditta appaltatrice nel caso in cui il numero dei bambini frequentanti sia inferiore a quello previsto.

Il valore dell'appalto è, pertanto, meramente presuntivo e non vincola l'Ente Appaltante perché il valore effettivo dell'appalto è quello che verrà determinato dal numero effettivo di bambini frequentanti anno per anno.

Le opzioni di rinnovo per ulteriori quattro anni e di aumento dell'entità dell'appalto nella misura massima del 20% costituiscono facoltà che il Comune può liberamente esercitare, senza necessità di consenso da parte dell'Appaltatore, mediante invio di comunicazione scritta allo stesso.

Il contratto sarà stipulato a misura, pertanto i prezzi unitari offerti si ritengono invariabili, mentre l'importo complessivo potrà variare, secondo la quantità effettiva della prestazione richiesta. Il totale delle prestazioni non potrà comunque eccedere il valore contrattuale, comprese le opzioni esercitate.

1.4. FINALITÀ ED OBIETTIVI DEI SERVIZI

I servizi per la prima infanzia nella nostra realtà, si sono qualificati come risposta valida ed efficace a multiformi e complesse esigenze delle famiglie, realizzando un corretto rapporto tra il bisogno sociale e la risposta ai bisogni educativi e formativi del 2

bambino. Si connotano quindi come servizi di supporto alla genitorialità, luogo aperto dove genitori e bambini possono trovare un sostegno alla crescita.

Nel rispetto di detto modello, sulla base del progetto pedagogico e della programmazione educativa/didattica annuale concordata con il coordinatore pedagogico comunale, la gestione dei servizi oggetto dell'appalto dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi:

- garantire la gradualità dell'inserimento (prevedendo la presenza dei genitori);
- favorire l'evoluzione del bambino in tutti gli ambiti esperienziali con attività adeguate all'età (attenzione alle routines bagno/pasto /sonno, nel rispetto dei tempi del bambino e delle sue esigenze di costruzione dei legami affettivi);
- curare le relazioni con i genitori sia nella quotidianità che nei colloqui e nelle assemblee
- garantire continuità e costanza del personale di riferimento nel corso dell'anno educativo;
- favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia
- predisporre strumenti di monitoraggio, autovalutazione e documentazione dell'attività svolta.

1.4.1 Spazi e materiali

Gli spazi e i materiali vanno organizzati in base alla finalità di:

- assicurare al bambino la possibilità di poter autonomamente usufruire di spazi e materiali in funzione delle sue competenze;
- identificare con ordine e coerenza gli spazi, anche in funzione dell'uso ad essi destinato;

- strutturare una pluralità di zone ben definite che offrano stimolo allo sviluppo delle diverse competenze e opportunità di gioco.

1.4.2 Tempi

La giornata va pensata con l'obiettivo di dare una organizzazione del tempo con struttura regolare e ricorsiva, in grado di tener conto dei bisogni dei bambini nonché la possibilità di personalizzare i ritmi quotidiani in relazione ai bisogni individuali del singolo bambino.

1.4.3 Relazioni

Il sistema di relazioni si esprime nell'ascolto e nell'attenzione per il bambino, nella capacità di riconoscerne i bisogni di dipendenza ed autonomia e di fornirgli aiuto e incoraggiamento.

La gestione dell'ambientamento e dei momenti di routine, deve essere personalizzata, con attenzione per le differenze culturali e di genere ed interesse per le specificità e le preferenze di ogni bambino.

Va privilegiata la dimensione contenuta e la stabilità dei gruppi nello svolgersi delle diverse situazioni.

1.5. CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

L'Appaltatore si impegna a gestire i servizi e le attività in piena autonomia organizzativa, con personale e mezzi propri, senza gravare in alcun modo sulla struttura organizzativa del Comune e dando attuazione al Progetto presentato in sede di gara (al quale l'Amministrazione Comunale si riserva, successivamente all'aggiudicazione di inserire integrazioni e/o modifiche non sostanziali).

Coordinamento dei servizi

L'Impresa Aggiudicataria individuerà un responsabile con funzioni di coordinamento operativo-organizzativo delle attività/servizi in oggetto del presente Capitolato, che dovrà avere un costante rapporto con il coordinatore pedagogico del Comune. Questa figura avrà compiti di indirizzo e sostegno organizzativo/gestionale degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle esperienze. Tale figura rappresenterà anche il referente dei servizi per il Comune.

Il coordinatore pedagogico del Comune ha il compito di verificare la corretta attuazione del progetto pedagogico e di definire le azioni correttive necessarie con indicazioni tecniche, osservazioni, momenti di programmazione con il personale della Appaltatore, etc...

Il coordinatore pedagogico comunale garantirà la programmazione educativa secondo metodologie omogenee per tutti i nidi comunali, promuoverà sul piano sociale e culturale le tematiche che riguardano l'educazione e la crescita dei bambini ed i bisogni delle famiglie, curerà il progetto di inserimento di tutti i bambini e le bambine e curerà il PEI dei bambini disabili, progetterà gli interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi 0-6 anni, manterrà i collegamenti con il gruppo di coordinamento pedagogico metropolitano e distrettuale.

Servizi ausiliari

Rientra nell'affidamento dei servizi per l'infanzia oggetto di appalto, laddove richiesto, la pulizia delle sezioni, la somministrazione dei pasti ai bambini che dovrà essere svolta dal personale educativo ed ausiliario con il compito di assistere, aiutare ed educare i bambini ad un corretto approccio al cibo, nel rispetto delle indicazioni del competente servizio AUSL e in applicazione delle procedure di tutela della garanzia dell'igiene prescritte dal D.Lgs n. 157/1997.

Le pulizie dovranno essere eseguite nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara e comunque garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie sia dell'area interna che esterna, in occasione di eventi imprevedibili quali traslochi, lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acqua per allagamenti ecc..

Per le operazioni di pulizia l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare materiale e detergenti a norma, dotando il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari e ai sensi di Legge e di tale materiale si farà carico direttamente.

Le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i

rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali.

Negli allegati 1, 2, 3 saranno definite più dettagliatamente le modalità del servizio, in relazione alle prestazioni richieste dai singoli Enti.

La localizzazione dei servizi, la loro tipologia, gli orari di apertura e chiusura nonché caratteristiche e numero degli utenti sono definiti negli allegati 1, 2, 3 del presente capitolato.

1.6. PERSONALE

Nella gestione del servizio nido la Ditta deve garantire il rapporto educatori - bambini stabilito dalla normativa regionale (attualmente non superiore: a 5 b. per le sezioni 3/12 mesi, a 7 per le sezioni 12/24 mesi, a 10 per le sezioni 24/36 mesi).

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'Impresa, la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto; gli operatori impiegati direttamente nelle attività educative dovranno raccordarsi, oltre che con l'Impresa di appartenenza, ai Coordinatori Pedagogici comunali.

Tenuto conto della tipologia di servizio e della normativa vigente, la qualificazione e l' idoneità complessiva degli operatori rappresenta condizione imprescindibile.

Pertanto sia il personale educativo che quello ausiliario, non devono trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge statale 6 febbraio 2006 n. 38. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, le qualità morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento al fatto di non aver riportato condanna con sentenza definitiva per reati contro la persona e per i reati di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari o conviventi) o 610 c.p. (violenza privata).

Si ricorda che il D.lgs. 4 marzo 2014, n.39 stabilisce l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale "per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori."

Personale educativo nido d'infanzia

Il personale educativo, inquadrato nella categoria D1, deve essere in possesso del titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi di infanzia di cui alla direttiva della Regione E.R. n. 1564/2017.

Inoltre il personale educativo dovrà possedere una effettiva e documentabile esperienza lavorativa in qualità di Educatore di nido d'infanzia di almeno due anni scolastici oltre a tutti i requisiti di carattere igienico-sanitario.

Il personale impiegato deve garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e rispettoso; essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio.

Il personale educatore deve adottare una metodologia di lavoro in équipe, essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni ed alla collaborazione reciproca.

Al fine di rendere efficace la gestione delle attività educative e didattiche e di garantire la coerenza della proposta educativa, gli educatori dell'Impresa aggiudicataria dovranno partecipare agli incontri periodici di coordinamento con il personale comunale e ai momenti di formazione predisposti nel piano formativo comunale elaborato ogni anno educativo.

All'interno dell'orario di lavoro deve essere previsto un monte ore annuo individuale non frontale, almeno analogo a quello a cui si attiene il personale educativo del Comune (specificato nell'allegato), destinato all'aggiornamento e formazione delle famiglie; per gli eventuali educatori part-time tale monte ore potrà essere ridotto in proporzione.

Personale ausiliario

Il personale ausiliario assegnato sul presente appalto dovrà essere inquadrato, come "addetto all'infanzia con funzioni non educative", categoria B1. Il personale deve avere adempiuto alla scuola dell'obbligo ed essere in possesso dell'attestato di formazione obbligatoria previsto dalla Legge Regionale 11/2003.

Per il personale ausiliario è previsto un monte ore di 30 ore annue, per consentire la partecipazione a collettivi, riunioni con i genitori, corsi di formazione.

Le ore destinate al monte-ore, sia per il personale educatore che ausiliario, sono da considerarsi all'interno del costo posto-bambino offerto.

Continuità educativa e sostituzioni

La Ditta si impegna ad impiegare per il servizio e per la durata del contratto il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nei servizi. In ogni caso, l'eventuale avvicendamento del personale per motivi diversi dalla maternità, nomina in ruolo in Ente pubblico, malattia o altri gravi motivi documentati, non potrà avvenire nel corso dell'anno scolastico. Il non rispetto di tale prescrizione comporterà l'applicazione della specifica penale prevista al successivo art. 5.4 lett. f).

Se e quando possibile, va comunque garantito l'affiancamento di almeno una settimana.

In caso di assenza del personale titolare, per qualunque motivo, deve esserne garantita la sostituzione, fin dal primo giorno, quando sia necessaria al fine di garantire il mantenimento del rapporto educatori/bambini previsto dalla normativa regionale.

La Ditta è tenuta ad utilizzare anche per le sostituzioni, figure con la stessa qualifica e profilo professionale.

Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono ricompresi nel corrispettivo.

Scioperi e assemblee sindacali

In caso di sciopero del personale dell'Appaltatore si applica quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali (Legge 146/1990 e Legge 83/2000). L'astensione dal lavoro è ammissibile se ed in quanto considerato servizio non indispensabile.

La ditta dovrà rispettare pienamente, nell'ambito delle vertenze sindacali all'interno dell'impresa, quanto previsto dalla Legge 146 e successive modifiche e integrazioni ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Nel caso di assemblee sindacali dovrà rispettare il preavviso minimo previsto nella contrattazione di settore.

Aggiornamento e formazione del personale

Il gestore del servizio dovrà provvedere a proprie spese all'aggiornamento professionale di tutti gli operatori impiegati nel servizio.

Per il personale educativo del nido si richiede inoltre la partecipazione al programma di formazione a livello distrettuale e locale, nelle giornate e orari prestabiliti (dal lunedì al sabato) con eventuali spese per trasferte fuori sede a carico della ditta.

1.7. RAPPORTI CON L'UTENZA

I servizi oggetto del presente appalto sono riservati a minori; vengono designati, pertanto, utenti dei Servizi, i bambini iscritti ed i loro genitori.

Poiché l'inserimento del bambino al Nido si caratterizza come esperienza emotivamente complessa, che va mediata dagli educatori e dai genitori congiuntamente, sarà cura dell'Impresa:

- far precedere l'inserimento al Nido di ogni bambino da colloqui individuali, fra genitori ed educatori, perché si stabilisca fra loro una reciproca informazione finalizzata ad una fattiva collaborazione;

- consentire la presenza di un genitore al Nido durante il periodo di inserimento, secondo modalità concordate con il Coordinatore Pedagogico.

Per garantire il reale coinvolgimento dei genitori nell'ambito della programmazione educativa e dell'attività didattica verranno effettuati incontri periodici, almeno 2 per ogni Sezione nel corso dell'anno, per presentare, discutere e verificare la pianificazione e lo svolgimento delle attività educative.

Altre forme di partecipazione e coinvolgimento dell'utenza potranno essere previste e proposte in sede di presentazione del progetto, od anche nel corso del rapporto contrattuale, da parte dell'Impresa; le stesse potranno essere attivate una volta approvate dalle Amministrazioni Comunali.

Le rette di frequenza sono definite ed attribuite all'utenza dall'Amministrazione Comunale che provvederà direttamente alla bollettazione e riscossione.

Eventuali quote per servizi aggiuntivi proposti dall'Aggiudicatario, saranno stabilite dallo stesso in relazione al costo del servizio reso, comunicate preventivamente al Comune per la relativa accettazione ed introitate dall'impresa appaltatrice.

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

2.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 con riferimento ai seguenti elementi di valutazione, meglio dettagliati nei documenti di gara:

	Punteggio Massimo
Offerta Tecnica	Punti 80
Offerta Economica	Punti 20
TOTALE	Punti 100

2.2 VARIANTI MIGLIORATIVE IN SEDE DI OFFERTA:

Le parti del progetto rispetto alle quali gli operatori economici concorrenti potranno proporre varianti migliorative, secondo le indicazioni dell'Amministrazione, sono le seguenti:

art. 1.5 "Caratteristiche organizzative dei servizi", in particolare: coordinamento gestionale, orari di funzionamento dei servizi, gestione dei locali e dotazione strumentale;

Rispetto alle parti del progetto sopra indicate, e in coerenza rispetto ai criteri di selezione individuati, gli operatori economici potranno indicare, in sede di offerta, le varianti migliorative che intendono realizzare a proprie spese, con la precisazione delle modalità e delle tempistiche di realizzazione.

Le proposte migliorative, presentate in sede di offerta, faranno parte integrante del contratto.

3. OBBLIGHI RECIPROCI

3.1 OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Appaltatore intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le attività preliminari all'avvio del servizio, con le specificità indicate negli allegati 1, 2, 3.

E' inoltre a carico dell'appaltatore la rilevazione della qualità del servizio nido, compresa la stesura del report, da effettuarsi a cadenza annuale sulla base di un questionario predisposto di concerto con ogni Ente Committente. L'appaltatore dovrà predisporre i report della rilevazione effettuata evidenziandone i risultati e presentarli agli enti committenti entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno scolastico in corso.

3.2 OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE

La Ditta Aggiudicataria s'impegna ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive (trattamento economico, giuridico e previdenziale) stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dagli Accordi sindacali integrativi vigenti della provincia di Bologna.

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà essere in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri dipendenti, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità nel merito.

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Ente Committente l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute, nonché della posizione contributiva. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere comunicata per scritto all'Ente Committente. Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso all'Ente Committente il curriculum professionale.

Contestualmente dovrà indicare la persona incaricata per conto della ditta a svolgere le funzioni di referente per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 integrato dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente.

Il personale in servizio durante l'orario del pasto, dovrà consumarlo insieme ai bambini. Per ogni pasto consumato la Ditta dovrà corrispondere un importo a titolo di rimborso pari al costo sostenuto dall'Amministrazione e indicato, per l'anno educativo 2018/2019, nell'allegato.

Le quote indicate potrebbero subire variazioni negli anni successivi.

Tutto il personale dovrà essere dotato di tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 e di adeguato vestiario.

L'Appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato.

3.3 PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione dei dati personali (GDPR) e della normativa nazionale vigente, con la sottoscrizione del contratto il Committente, Titolare del Trattamento, nomina l'Appaltatore Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga al trattamento dei suddetti dati per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale; è esclusa ogni altra finalità.

Il Titolare del Trattamento (Committente) e il Responsabile del Trattamento (Appaltatore), per la tutela dei diritti dell'interessato, adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

L'Appaltatore:

- non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del Trattamento;
- tratta i dati personali su istruzione del Titolare del Trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto l'Appaltatore stesso; in tal caso, l'Appaltatore informa il Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, c.d. "Incaricati del Trattamento", adeguatamente istruite, si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare

l'obbligo del Titolare del Trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

- restituisce al Titolare del Trattamento, e successivamente cancella, tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento;
- mette a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- fornisce massima collaborazione al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), una volta nominato dal committente, per il corretto svolgimento dei suoi compiti.

L'Appaltatore informa il Titolare del Trattamento senza ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione dei dati personali in suo possesso.

Il contenuto del presente articolo potrà essere riesaminato e aggiornato in qualunque momento, qualora necessario per l'adempimento degli obblighi di cui al GDPR.

3.4 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

È fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

L'Appaltatore deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari impartiti dall'Azienda USL, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

- Formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 per lavoratori e preposti;
- Formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998), fornendo all'Ente Committente la documentazione attestante l'avvenuta formazione.
- effettuare le prove di evacuazione previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal Decreto 16/07/2014, da tenere almeno tre volte all'anno, di cui una entro due mesi dall'apertura dell'anno educativo; di tali prove si dovrà redigere apposito verbale che dovrà essere inviato tempestivamente ai Servizi Scolastici ed Educativi del Comune.

In relazione a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si precisa che il Documento Unico per la Valutazione di Rischi da Interferenza (DUVRI) dovrà essere predisposto dall'Ente Committente in cooperazione e coordinamento con l'Appaltatore, sulla base delle indicazioni e disposizioni contenute nel presente progetto. Tale documento verrà allegato al contratto d'appalto.

Per i nidi a gestione completa il DVR e il piano di emergenza è in capo all'Appaltatore.

3.5 OBBLIGHI A CARICO DEI COMMITTENTI

Restano a carico del Comune i seguenti obblighi:

- a) il pagamento del corrispettivo secondo le modalità previste nello specifico articolo;
- b) la fornitura dei pasti per bambini frequentanti, per gli operatori ed educatori, fatto 10 salvo il connesso onere economico a carico del gestore per i pasti del proprio personale;
- c) l'onere finanziario relativo ai momenti di aggiornamento e formazione destinati agli operatori degli Asili Nido Comunali e destinati anche agli operatori dell'Impresa impegnati nei servizi appaltati, in relazione all'obbligo di cui all'articolo 1.6;
- d) la raccolta delle iscrizioni ai servizi, nonché la definizione delle rette di frequenza, la bollettazione e la relativa riscossione;
- e) la messa a disposizione dei locali, delle attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento del servizio in appalto, così come risultanti da apposito verbale di consegna;
- f) la manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti;
- g) l'assicurazione dei propri locali, attrezzature e arredi contro i danni da incendi, esplosioni,

crolli, atti vandalici, furti ecc.;

h) utilizzare i dati personali e quelli delle imprese partecipanti alla gara, esclusivamente per l'espletamento della stessa e sottoporli al trattamento previsto dal GDPR;

i) il sostegno degli alunni disabili certificati eventualmente inseriti nei servizi educativi prima infanzia.

4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1 CONSEGNA DEI SERVIZI

La consegna dei servizi potrà avvenire in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Il Committente, prima della consegna dei servizi, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione fissa una data per la consegna dei servizi e la comunica all'Appaltatore. Se, nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, il Direttore dell'Esecuzione fissa un nuovo termine perentorio. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà del Committente risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4.2 REFERENTE DELL'APPALTATORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore, prima dell'attivazione del Servizio deve indicare all'Amministrazione il nominativo del proprio responsabile dell'esecuzione del contratto.

Tale soggetto deve essere raggiungibile a mezzo cellulare e reperibile nelle fasce orarie di funzionamento dei servizi. Ove necessario l'Ente committente può chiedere al responsabile di recarsi personalmente presso le sedi dei nidi nei tempi necessari.

4.3 VIGILANZA E SUPERVISIONE DEI SERVIZI

La titolarità dei servizi oggetto dell'appalto compete ai rispettivi Enti Committenti, che eserciteranno funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte dell'aggiudicatario. Pertanto i Comuni tramite i competenti Dirigenti o loro delegati hanno accesso ai servizi in ogni momento al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente appalto.

Dovrà essere individuato dalla Appaltatore il proprio referente che relazionerà con i Responsabili comunali per tutto quanto attiene al servizio.

In specifico i Responsabili comunali potranno disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- anche con l'eventuale coinvolgimento degli utenti e dell'Impresa Aggiudicatrice, la qualità dei servizi, sia sul piano organizzativo che delle attività educative;
- il rispetto dei diritti degli utenti;
- il consolidamento del gradimento attualmente raggiunti in riferimento al rapporto cittadino/utente/servizio;

L'impresa è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari operatori, che dovranno uniformarsi agli indirizzi emanati dall'Amministrazione Comunale.

Sui servizi di cui all'articolo 1.1 del presente capitolato dovranno essere effettuati periodici incontri di verifica fra le parti e presentato, a cura dell'aggiudicatario, almeno un monitoraggio annuale sull'andamento delle attività e sul gradimento da parte degli utenti evidenziando le criticità e le proposte migliorative.

All'impresa è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.

4.4 SOSPENSIONE

La sospensione del servizio può essere disposta:

qualora si verifichino circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea la prosecuzione dello stesso; in tal caso, il direttore dell'esecuzione dispone la sospensione redigendo un verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore, adeguatamente motivato, che trasmette al R.U.P. entro cinque giorni dalla redazione;

per ragioni di necessità o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4.5 MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non disposta per iscritto dall'Ente Committente.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e l'Amministrazione, con spese a carico dell'appaltatore, può esigere la rimessa in pristino della situazione originaria.

Nei casi consentiti dall'art. 106 e fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto, l'Amministrazione può imporre la variazione in aumento o in diminuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza corrispondere all'Appaltatore alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Qualora sia l'Appaltatore a ravvisare, nel corso dell'esecuzione, la necessità di realizzare servizi/interventi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e quelli presentati con l'offerta in sede di gara, che non comportino una modifica sostanziale ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, lo stesso potrà farlo a propria cura e spese, previa acquisizione della necessaria autorizzazione scritta del RUP dell'Amministrazione committente.

4.6 CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Al personale dipendente dell'attuale gestore sarà garantito, compatibilmente con l'organizzazione dell'appaltatore e le relative mutate esigenze tecnico-organizzative, il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché da quella integrativa aziendale, ove esistente.

4.7 REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell'appalto. Potrà essere riconosciuto, a seguito di richiesta scritta, un aggiornamento dei prezzi legato alle variazioni significative relative all'applicazione di nuovi contratti di lavoro collettivi. In tale caso i canoni o prezzi potranno essere aumentati, previa approvazione degli Enti committenti, proporzionalmente agli aumenti verificatisi e limitatamente alla voce di costo oggetto dell'aumento.

L'onere di documentare l'aumento dei costi spetta all'Appaltatore all'atto di richiedere la

revisione prezzi.

L'eventuale richiesta dovrà essere presentata entro il mese di ottobre per valere dal mese di gennaio successivo. La mancata richiesta, entro i termini di cui sopra, si intenderà come conferma dei prezzi vigenti.

5. NORME GENERALI

5.1 FINANZIAMENTI E PAGAMENTI

Il corrispettivo per i servizi di cui al presente capitolato è finanziato con fondi ordinari di bilancio stanziati dagli Enti committenti nei competenti esercizi finanziari.

Il Committente in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato d'oneri si impegna a corrispondere all'Appaltatore gli importi derivanti dalle offerte presentate in gara, a seguito di fatture mensili per i servizi effettivamente prestati.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica e verranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Ente previa verifica della corretta esecuzione della prestazione.

Gli Enti Committenti possono rivalersi sui pagamenti dei predetti corrispettivi mediante opportuna ritenuta, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'appaltatore, o il rimborso di spese e il pagamento di penalità.

5.2 GARANZIE DEFINITIVE

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le caratteristiche e per le finalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

L'Appaltatore dovrà costituire detta garanzia a favore di ciascun Ente committente, in relazione agli importi dei singoli contratti da stipulare.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare da parte dell'Ente Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante di documento attestante la regolare esecuzione della parte di prestazione contrattuale. L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione del certificato di verifica di conformità definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'impresa sarà obbligata a reintegrare la fideiussione di cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

5.3 RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE E SINISTRI

In relazione all'esecuzione dell'appalto e della prestazione del complesso delle attività e servizi - anche accessori e complementari - che ne formano parte come previsti dal presente capitolato speciale, l'appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti - da qualsiasi causa derivanti, compresi quelli riconducibili alla proprietà, alla custodia, all'esercizio, alla conduzione e all'uso o alla detenzione di qualsiasi bene immobile e/o mobile, manlevando al riguardo gli Enti Committenti e i rispettivi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

A copertura degli eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o sofferti dai prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto e durante l'espletamento delle attività e dei servizi che ne formano parte, l'appaltatore si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto già esistente - e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO), la quale deve:

-prevedere massimali di garanzia non inferiori a:

- euro 5.000.000,00 complessivamente per il sinistro, con i limiti rispettivamente di:
 - > euro 2.500.000,00 per persona - terzo o prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni corporali
 - > euro 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

-essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'oneri, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni;

-ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'appaltatore nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione dei servizi oggetto dell'affidamento;

-ricomprendere la responsabilità derivante all'appaltatore per i danni causati a terzi dalle persone - compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge (r.c. per danno cagionato da incapace - ex art. 2047 c.c.; r.c. di tutori, precettori e maestri d'arte - ex art. 2048 c.c.);

-comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'appaltatore o a persone di cui debba rispondere, e non costituenti dotazione strumentale funzionale all'esercizio dell'attività assicurata;

Costituirà onere a carico dell'appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'appaltatore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

A copertura degli infortuni che possono derivare ai minori utenti del servizio l'Appaltatore deve prevedere specifica assicurazione infortuni recante le seguenti indennità e somme assicurate minime pro capite:

- euro 25.000,00 in caso di morte;
- euro 50.000,00 in caso di invalidità permanente;
- euro 1.000,00 per rimborso di spese sanitarie da infortunio (comprehensive delle spese per l'acquisto di lenti da vista e delle spese per cure odontoiatriche rese necessarie dall'infortunio).

L'esistenza e la validità della/e copertura/e assicurativa/e nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dagli Enti Committenti e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale/i assicurazione/i dovrà/dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e sue eventuali proroghe.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'appaltatore si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

L'Appaltatore è tenuto a dare all'Ente Committente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

Resta a carico dell'Ente Committente l'assicurazione dei danni cagionati o subiti dai locali sede dell'attività oggetto dell'appalto - nonché dai rispettivi beni contenuti - ove la responsabilità per tali danni non sia imputabile all'Appaltatore né a soggetti dei quali lo stesso debba rispondere a norma di legge.

5.4 PENALI

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente (per ogni singolo evento):

a) Euro 500,00

comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, tale da provocare

un'inevitabile lesione dell'immagine e della capacità di organizzazione della struttura comunale; il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla richiesta di sostituzione del personale interessato

b)Euro 500,00

negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo potenziale, per i minori loro affidati

c)Euro 500,00

mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio, per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione

d)Euro 500,00

utilizzo di operatori, anche supplenti non in possesso dei requisiti richiesti in sede di gara (per ogni singolo operatore e giornata)

e)Euro 500

inosservanza degli orari di apertura dei Servizi, per ogni ora, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento

f)Euro 500,00

sostituzione definitiva degli educatori per motivi diversi da quelli indicati all'articolo "Personale dell'Impresa Aggiudicataria" (maternità, nomina in ruolo in Ente pubblico, malattia o altri gravi motivi documentati)

g)Euro 1.000,00

inadempienza all'obbligo di mantenere in servizio l'organico dichiarato, non garantendo il rispetto dei rapporti adulti/bambino (per ogni giornata)

h)Euro 2.000,00

inosservanza del calendario di apertura dei servizi (per ogni infrazione giornaliera)

i) altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta, da un minimo di Euro 500 ad un massimo di Euro 2.000, in rapporto alla gravità dell'inadempimento e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale

j) mancata realizzazione delle proposte migliorative presentate in sede di offerta Euro 1.000,00.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'Ente committente e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di rispondere entro 10 giorni presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o, in mancanza, dalla fideiussione prestata. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla comunicazione del suo utilizzo.

Il pagamento della penale non esonera l'Appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Ente Committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo seguente.

5.5 RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre ai casi specifici indicati dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, e a quanto previsto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ. le seguenti ipotesi:

- il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni o requisiti richiesti per l'ammissione alla gara o per i quali l'Appaltatore ha ottenuto l'aggiudicazione; a tal fine l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;
- gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- mancato rispetto delle modalità di svolgimento proposte nell'offerta tecnica;

- mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto;
- impiego di personale con professionalità inferiore a quanto previsto dal presente capitolato;
- casi di grave negligenza da parte del personale, accertati dal direttore dell'esecuzione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui all'art. 3.2 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62;
- subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio;
- mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Nel caso risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle attività.

Qualora l'importo residuo dovuto all'Appaltatore sia inferiore ai costi da sostenere, l'Ente Committente si rivarrà per la differenza sulla cauzione prestata. Resta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.

Nei casi previsti si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli Enti si riservano la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l'impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.

5.6 RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, l'Ente Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolati ai sensi dell'art. 109 suddetto.

Il recesso verrà comunicato con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali l'Ente Committente prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

Ai sensi dell'art. 1 D.L. 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

5.7 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente Committente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

5.8 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. 50/2016.

Il subappalto può essere ammesso, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, se dichiarato in sede di gara, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per il pagamento dei subappaltatori si fa riferimento al combinato disposto dall'art. 105 commi 10 e 13 e dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016. Le fatture emesse dai subappaltatori e subcontraenti nei confronti dell'Appaltatore dovranno essere in forma elettronica.

5.9 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore ed eventuali subappaltatori e subcontraenti sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore a tal fine si impegna:

- a riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito al servizio sulle fatture emesse;
- a comunicare all'Ente Committente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere eseguiti i pagamenti a suo favore, e il nominativo delle persone delegate ad operare sul conto;
- a verificare, prima del pagamento, che i subappaltatori o subcontraenti riportino il codice CIG sulle fatture emesse nei propri confronti;
- ad effettuare i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti unicamente su conti correnti dedicati, mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- qualora abbia notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subappaltatori o subcontraenti, a darne immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna.

5.10 DEFINIZIONE CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE

Si applica quanto disposto dall'art. 205 del D.lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 206 del medesimo decreto.

Per tutte le controversie tra Ente Committente e Appaltatore, tanto durante l'esecuzione del contratto che dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Bologna.

In ogni caso l'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

5.11 DOMICILIO DELLE PARTI

Agli effetti del contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto verranno effettuate tramite la PEC indicata dall'appaltatore o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 5-bis del D.lgs. n. 82/2005 denominato Codice dell'amministrazione digitale.

5.12 RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, al Codice dei contratti pubblici e relative norme di attuazione, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

5.13 SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà sottoscritto in forma pubblica, in modalità elettronica.

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente Committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna esclusa.

Allegati:

- Descrizione servizi lotti 1,2,3